



Comune di  
**BARBARIGA**

Codice Ente n. 10261

**COPIA**

**DELIBERAZIONE n. 011 del 20/04/2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** alle **ore 19.30** presso la sede comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
UCCELLI GIACOMO	Sindaco	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Vice Sindaco	X	
GNALI PAOLA	Assessore	X	
OLIVARI CHIARA	Consigliere	X	
LUSSIGNOLI VITO	Consigliere	X	
ARRIGONI ROBERTO	Consigliere		X
BELLIL ANDREA	Consigliere	X	
ANDENI MICHELE	Consigliere	X	
SCALVENZI ANDREA	Consigliere		X
GADINELLI CARLO	Consigliere	X	
ROSSI LUIGI	Consigliere		X
	Totali	8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott. Silvio Masullo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **sig. Uccelli Giacomo – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra il Sindaco;

Terminato l'intervento;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti

e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle normative vigenti, ed anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo

articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Visto il Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022/2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale **n.019 del 28/04/2022**, esecutiva ai sensi di Legge;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<b>Totale PEF</b>	239.877	242.218	242.082	241.946

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

<b>Totale Quadro Tariffario</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
Parte Variabile	167.226	167.226	167.226	167.226
Parte Fissa	72.612	74.953	74.816	74.680

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2023 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

### **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale **n. 019 del 28/04/2022** per il quadriennio 2022/2025, esecutiva ai sensi di Legge;

3) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2023;

5) Di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

6) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

7) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per ridurre i tempi relativi al procedimento complessivo.



**LISTINO DELLE TARIFFE  
DELLA TARIFFA RIFIUTI**

(istituita ai sensi dell'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.)

**TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE  
ANNO 2023**

Per il calcolo del tributo dovuto:

1. Leggere la riga relativa al numero dei componenti il nucleo familiare,
2. Moltiplicare la superficie dei locali, in metri quadrati, per la tariffa della parte fissa,
3. Moltiplicare il numero dei componenti per la tariffa della parte variabile,
4. Sommare gli importi ottenuti ai precedenti punti 2) e 3).

<b>NUM.OCCUPANTI</b>	<b>TARIFFA FISSA</b>	<b>TARIFFA VARIABILE PER OCCUPANTE</b>
1	0,2353	55,7900
2	0,2745	57,4300
3	0,3025	49,3600
4	0,3250	45,3200
5	0,3474	47,8140
6	0,3642	46,8250

**LISTINO DELLE TARIFFE  
DELLA TARIFFA RIFIUTI**

(istituita ai sensi dell'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.)

**TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**ANNO 2023**

Per il calcolo del tributo dovuto:

1. Moltiplicare la superficie dei locali, in metri quadrati, per la tariffa della parte fissa,
2. Moltiplicare la superficie dei locali, in metri quadrati, per la tariffa della parte variabile,
3. Sommare gli importi ottenuti ai precedenti punti 2) e 3).

Ovvero:


1. Moltiplicare la superficie dei locali, in metri quadrati, per la tariffa unitaria risultante dalla somma di quella fissa e variabile.

CAT. SOFTWARE TARI	CATEG.	DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA	Kd	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TOTALE
101	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	0,345200	0,491500	0,836700
102	2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	0,722800	1,041600	1,764400
103	3	Stabilimenti balneari	3,11	0,410000	0,587900	0,997900
104	4	Esposizioni, autosaloni	2,50	0,323600	0,472600	0,796200
124	4b	Autotrasportatori - spedizionieri	2,50	0,323600	0,472600	0,796200
105	5	Alberghi con ristorante	8,79	1,154300	1,661600	2,815900
106	6	Alberghi senza ristorante	6,55	0,863100	1,238100	2,101200
107	7	Case di cura e riposo	7,82	1,273000	1,478200	2,751200
108	8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,10	1,064800	1,531300	2,596100
109	9	Banche ed istituti di credito	7,17	0,938600	1,355300	2,293900
110	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	0,938600	1,344000	2,282600
111	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	1,154300	1,663500	2,817800
112	12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	0,776800	1,115300	1,892100
125	12b	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetiste e lavasecco	6,42	0,845800	1,213600	2,059400
126	12c	Laboratori di casoncelli (attività artigianali)	6,68	0,880300	1,262700	2,143000
113	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	0,992500	1,427200	2,419700
114	14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	0,463900	0,661600	1,125500
122	14b	Attività industriali - lavanderie	6,38	1,175900	1,206000	2,381900
115	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	0,593400	0,850600	1,444000
116	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35,43	4,136000	6,696900	10,832900
117	17	Bar, caffè, pasticceria	22,24	3,784500	4,204500	7,989000
118	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,15	1,765000	2,485700	4,250700
119	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	10,39	1,649900	1,963100	3,613000
120	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	46,49	4,269600	8,788100	13,057700
121	21	Discoteche, night club	8,56	1,122000	1,618100	2,740100

ALLEGATO CC n° 11 del

Comune di BARBARIGA

RIPARTIZIONE COSTI TARI ANNO 2023



Letto , confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Giacomo Uccelli

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Silvio Masullo

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
( art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n. 267/2000)

N. 23 Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 MAG 2023 .

Li 4 MAG 2023

F.to Il Segretario Comunale

---

---

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale .

Barbariga, Li 4 MAG 2023



Il Funzionario delegato

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

F.to Il Segretario Comunale